

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.
PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI – TEATRO ARGENTINA IN
ROMA**

CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE

- Articolo 1** – Valore delle premesse e degli allegati
- Articolo 2** – Definizioni
- Articolo 3** – Oggetto
- Articolo 4** – Durata
- Articolo 5** – Condizioni del Servizio e obbligazioni del Fornitore
- Articolo 6** – Responsabile del Contratto
- Articolo 7** – Corrispettivo
- Articolo 8** – Fatturazione e pagamenti
- Articolo 9** – Subappalto
- Articolo 10** – Modifiche e varianti – Revisione prezzi
- Articolo 11** – Sospensione e ripresa del Servizio – Proroga
- Articolo 12** – Termini di esecuzione del Servizio
- Articolo 13** – Penali
- Articolo 14** – Verifica di conformità
- Articolo 15** – Garanzie
- Articolo 16** – Risoluzione
- Articolo 17** – Recesso
- Articolo 18** – Proprietà intellettuale
- Articolo 19** – Riservatezza
- Articolo 20** – Divieto di cessione del Contratto d'Appalto – Cessione dei crediti
- Articolo 21** – Trattamento dei dati
- Articolo 22** – Trasparenza
- Articolo 23** – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 24** – Foro competente
- Articolo 25** – Oneri fiscali e spese contrattuali
- Articolo 26** – Clausola finale
- Articolo 27** – Allegati

CONTRATTO D'APPALTO

TRA

La **Fondazione Teatro di Roma**, con sede legale in Roma – CAP 00186, Via dei Barbieri n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Francesco Siciliano,

E

_____, con sede legale in _____ – CAP _____, via _____
n. _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante *pro tempore* _____.

* * *

PREMESSO CHE

- la Fondazione Teatro di Roma (di seguito anche solo “**Stazione appaltante**” o “**Fondazione**”), fondata dai soci Roma Capitale e Regione Lazio, con la missione non lucrativa, di promuovere, sostenere e diffondere la cultura e l’arte mediante manifestazioni drammatiche e culturali, nell’ambito del territorio di Roma Capitale e della città metropolitana di Roma Capitale, con particolare riguardo alla produzione e diffusione del teatro nazionale d’arte e di tradizione e alla valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo; di sostenere attività di ricerca e sperimentazione; di diffondere la cultura del teatro nelle scuole; di promuovere la cultura nell’ambito del territorio della Regione Lazio nonché di organizzare la propria attività anche in forma decentrata in coordinamento con le proposte e le iniziative di altri comuni interessati e dei Consigli Municipali di Roma Capitale;
- la Stazione appaltante ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito anche solo “**Codice**”), per l’affidamento **del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del Teatro Argentina in Roma, meglio descritto nel Capitolato tecnico**, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al seguente link: <https://www.teatrodiroma.net/amministrazione-trasparente/> e sulla Piattaforma consultabile al sito <http://teatrodiroma.acquistitelematici.it> nella sezione E-procurement – Procedure di gara;
- in esito all’espletamento delle operazioni di gara, l’offerta presentata da _____ è risultata prima in graduatoria e non anomala e, quindi, valutata come offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, con un punteggio complessivo pari a _____ e un prezzo offerto pari a complessivi euro _____.

- _____ (_____/00), oltre IVA;
- ai sensi degli artt. 17, comma 5, e 99 del Codice, nonché delle prescrizioni di cui al par. 5 del Disciplinare di gara, l'aggiudicatario dell'appalto è stato sottoposto alle verifiche dei requisiti dichiarati in gara, con esito positivo;
 - con determina n. ____ del _____, la Stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione della suddetta procedura in favore di _____, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice;
 - è decorso il termine di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione come previsto all'art. 18, comma 3, del Codice;
 - l'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato in data _____ nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e sul sito istituzionale www.teatrodiroma.net (Sezione "Amministrazione Trasparente"), ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 36/2023;
 - l'aggiudicatario ha prestato idonea garanzia definitiva ai sensi degli artt. 53 e 107 del D.lgs. 36/2023 a mezzo di _____, che costituisce Allegato al presente contratto, e si procedere dunque alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 55 del Codice;
 - *[eventuale: nelle more della stipula del Contratto, con verbale sottoscritto tra le Parti in data _____ è stata disposta l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice].*

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

* * *

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

- I. Le premesse del presente Contratto d'Appalto, nonché tutti gli atti e i documenti richiamati nello stesso – ivi inclusi ed i relativi allegati, l'offerta tecnica ed economica nonché le dichiarazioni rese dal Fornitore – ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, accedendovi con valore di patto a tutti gli effetti di legge.

Articolo 2

Definizioni

- I. Al fini della interpretazione ed esecuzione del Contratto d'Appalto, si intende per:
 - **Codice:** il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., nonché i relativi Allegati e/o provvedimenti attuativi;
 - **Contratto d'Appalto:** il presente atto, compresi tutti i suoi Allegati, nonché gli atti e i

documenti nello stesso richiamati, anche se non materialmente allegati;

- **Capitolato speciale:** il documento in cui sono rappresentati in maniera precisa, analitica e dettagliata l'oggetto del Servizio nonché i termini e le modalità di esecuzione dello stesso;
- **Fornitore:** il concorrente risultato aggiudicatario della procedura di cui alle premesse, che sottoscrive il presente Contratto d'Appalto e che, in adempimento a quanto previsto e disposto nel presente atto e nei suoi allegati, si obbliga a dare esecuzione ai servizi previsti nel Contratto d'Appalto;
- **Forza maggiore:** per forza maggiore si intendono quelle circostanze imprevedibili che non possono essere evitate o limitate negli effetti dal Fornitore e che impediscono l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto da parte del Fornitore stesso.

Costituiscono cause di forza maggiore ai sensi del presente Contratto d'Appalto:

- guerre, dichiarate o meno, rivoluzioni, sommosse, invasioni, conflitti armati, atti di terrorismo o sabotaggio;
 - scioperi a carattere nazionale o locale, diversi da scioperi aziendali del Fornitore o occupazioni di siti in relazione a manifestazioni di protesta di categoria a carattere nazionale o locale;
 - provvedimenti di Autorità aventi un impatto diretto sul Servizio e non derivanti da colpa del Fornitore;
 - esplosioni o incendi non riconducibili a responsabilità del Fornitore, alluvioni, terremoti o simili eventi;
- **Offerta:** il documento contenente l'offerta presentata nella procedura negoziata in oggetto dal Fornitore e risultata aggiudicataria in esito alla stessa procedura, allegato al presente atto;
 - **Parte/i:** Fondazione Teatro di Roma (in persona del Commissario straordinario) e/o il Fornitore;
 - **Servizio o Servizi:** il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici, attività di presidio e pronto intervento presso il Teatro Argentina sito in Roma come regolato e specificato ai sensi del presente Contratto d'Appalto, del Capitolato speciale e degli altri atti e documenti posti a base dell'affidamento in oggetto o comunque ivi allegati e/o richiamati.
2. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto d'Appalto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del Contratto d'Appalto disponga diversamente.

Articolo 3

Oggetto

1. Il presente Contratto d'Appalto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'esecuzione dei servizi di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici del Teatro Argentina, nonché per le attività di presidio e pronto intervento.
2. L'affidamento oggetto del presente contratto si specifica nelle attività dettagliate all'art. 3 del Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica presentata dal Fornitore.
3. Il Servizio dovrà essere espletato presso la sede del Teatro Argentina, sito in Roma (RM) – CAP 00186, Largo di Torre Argentina, 52.
Si rinvia agli Allegati 1 e 2 del Capitolato tecnico per gli ulteriori dettagli e precisazioni sulla consistenza degli impianti e sulle attività minime di conduzione, gestione e manutenzione ordinaria richieste per il Teatro Argentina.
4. Con la stipula del presente Contratto d'Appalto il Fornitore si obbliga pertanto, irrevocabilmente, nei confronti della Stazione appaltante a eseguire il Servizio, così disciplinato ai sensi del presente atto, del Capitolato tecnico e di tutti gli altri atti e documenti ivi allegati e/o richiamati.

Articolo 4

Durata

1. Il presente Contratto d'Appalto avrà durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo che la Stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata ai sensi degli artt. 17, commi 8 e 9, del Codice.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi, per un periodo complessivo di quattro anni, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice.
3. La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo Fornitore ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
4. È vietato il rinnovo tacito del presente Contratto d'Appalto.

Articolo 5

Condizioni del Servizio e obbligazioni del Fornitore

1. L'esecuzione del Servizio e di ogni attività necessaria all'esecuzione del presente Contratto d'Appalto deve essere svolta nel rispetto delle condizioni, modalità, requisiti, termini, e specifiche tecniche indicati nel presente atto, nel Capitolato speciale, negli altri documenti a base dell'affidamento, nonché nell'offerta presentata dal Fornitore e allegata al presente atto, tutti da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del presente Contratto d'Appalto.
Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, modalità, termini e specifiche tecniche, la Fondazione Teatro di Roma potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto d'Appalto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo art. 7, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del Contratto d'Appalto e, in ogni caso, di ogni attività comunque necessaria, funzionale, utile e/o opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto della presente disciplina contrattuale nonché delle vigenti norme nazionali (primarie e secondarie) e comunitarie, pena la risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne la Fondazione Teatro di Roma da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.
5. Il Fornitore, nel dichiarare espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e alla Legge n. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001; dal Codice etico e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.T.P.C.P.) della Fondazione (copia dei quali è disponibile online sul sito internet della Fondazione medesima, sezione "Società Trasparente", <https://www.teatrodiroma.net/doc/2671/amministrazione-trasparente>) e di impegnarsi, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.:

- a rispettare i principi e i valori contenuti nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e nel Codice etico della Fondazione e tenere una condotta in linea con il P.T.P.C. e comunque tale da non esporre la Fondazione al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001 e dalla Legge n. 190/2012;
- a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Fondazione a violare i principi del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice etico o a tenere una condotta non conforme al P.T.P.C.;
- a comunicare immediatamente alla Fondazione l'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del Fornitore per reati di cui alla Legge n. 190/2012 ed al D.Lgs. n. 231/2001.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Fondazione a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto d'Appalto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Fondazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale eventualmente impartite dalla Fondazione.
8. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Fondazione, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo pec, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto d'Appalto.
9. Oltre a quanto previsto in altre parti del presente atto e dei suoi Allegati, il Fornitore si impegna a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente atto e negli ulteriori atti a base dell'affidamento in oggetto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Fondazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente atto;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,

idonei a garantire elevati livelli di Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Fondazione per quanto di rispettiva ragione;
 - e) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
 - f) garantire l'applicazione del contratto CCNL di cui al par. 3 del Disciplinare di gara oppure di altro CCNL indicato in gara dal Fornitore medesimo che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
 - g) fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il suindicato CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Resta inteso che gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alle lettere precedenti, ove applicabili, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto d'Appalto;
 - h) a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al par. 9 del Disciplinare di gara;
 - i) comunicare tempestivamente alla Fondazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto d'Appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell'eventuale nuovo Responsabile del contratto;
 - j) non opporre alla Stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni attinenti ai Servizi;
 - k) manlevare la Fondazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati, ovvero a danni derivanti dallo svolgimento del Servizio.
10. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto d'Appalto e nei suoi Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutti i mezzi (anche telematici e informatici) e il personale necessari per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, alla Fondazione.

11. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione rilevante negli assetti proprietari e nella struttura della propria impresa. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Fondazione entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
12. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto d'Appalto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Fondazione per la stipula del presente Contratto d'Appalto. In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti generali indicati nel Disciplinare entro 15 giorni dall'intervenuta variazione.
13. In caso di omessa o tardiva comunicazione di quanto previsto ai precedenti commi 11 e 12 del presente articolo, tale inadempimento potrà essere valutato dalla Fondazione ai fini della risoluzione del Contratto d'Appalto.
14. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Fondazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto d'Appalto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 6

Responsabile del Contratto d'Appalto

1. Il Fornitore nomina quale "*Responsabile del contratto*" _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso la Stazione appaltante per la gestione e l'esecuzione del presente Contratto d'Appalto.

Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte della Fondazione.

Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti legati all'esecuzione del Contratto d'Appalto.

I recapiti del Responsabile del contratto sono i seguenti: numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____, indirizzo e-mail _____, PEC _____.

Il Responsabile del contratto deve essere reperibile, almeno telefonicamente, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di ciascun giorno feriali, e deve essere figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti

gli aspetti attinenti all'affidamento del Servizio.

2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del Contratto d'Appalto, di sostituire il Responsabile del contratto, dovrà inoltrare alla Fondazione, a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta, nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto, che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

Articolo 7

Corrispettivo

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore da parte della Fondazione, sulla base della percentuale di ribasso sul prezzo a base dell'affidamento indicata nell'offerta del Fornitore (allegata al presente atto), è pari a complessivi euro _____ (_____/____) oltre IVA. di cui:
€ [•] (euro [•]) per oltre I.V.A. _____
€ [•] (euro [•]) per oltre I.V.A. _____
€ [•] (euro [•]) per oltre I.V.A. _____
€ [•] (euro [•]) per oltre I.V.A. _____
Detto importo verrà corrisposto:
 - con riferimento alle prestazioni a canone fisso in rate _____ di € [•] (euro [•]) oltre I.V.A.;
 - con riferimento alle prestazioni a canone variabile ed extra canone _____.
2. I corrispettivi indicati nel Contratto d'Appalto si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini e specifiche di cui al presente Contratto d'Appalto (come meglio specificati nel Capitolato speciale) e sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale, ivi comprese eventuali modificazioni e/o integrazioni di documenti ed elaborati necessarie per adeguamenti richiesti nell'ambito dei rapporti con i soggetti coinvolti dalle attività di cui al presente Contratto d'Appalto, nonché eventuali attività e relativi costi e oneri afferenti a collaboratori impiegati dal Fornitore ai fini delle prestazioni in oggetto, fermo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Anticipazione
Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice, il Fornitore riceve, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni oggetto del contratto, un'anticipazione del prezzo del contratto pari al 20 per cento del valore del contratto stesso.

L'importo dell'anticipazione va calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 125, comma 1, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione indicato in Capitolato.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.
5. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto d'Appalto, nonché dall'osservanza di leggi e regolamenti applicabili, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi del presente articolo.
7. Fermo quanto previsto al successivo art. 10 in materia di revisione prezzi, i corrispettivi contrattuali si intendono determinati e accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 8

Fatturazione e pagamenti

1. I corrispettivi del Contratto d'Appalto saranno fatturati e pagati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 del Codice e dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.

In particolare, il pagamento dei compensi avverrà previa presentazione di apposita fattura elettronica, con scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 *ter* del D.P.R. n. 633/1972.

La fatturazione del corrispettivo sarà mensile e dovrà avvenire con le seguenti modalità: ogni fattura elettronica dovrà dettagliare le attività svolte dal Fornitore e riportare, ai fini della

tracciabilità, il numero CIG riportato nell'epigrafe del presente contratto. La prima fattura dovrà contenere anche l'importo stimato dal Committente quale corrispettivo per gli oneri di sicurezza per rischi da interferenze.

Il pagamento avverrà, previa verifica delle prestazioni richieste ed effettivamente rese, mediante ordini di pagamento con bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, sul Conto corrente comunicato dal Fornitore ai sensi del successivo paragrafo del presente contratto, salvo il caso di contestazioni, sospensione o risoluzione del presente contratto ed a condizione di avvenuta acquisizione o presentazione di un documento attestante la regolarità contributiva in corso di validità.

Sull'importo netto di ogni fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata secondo le modalità e nei tempi previsti dall'art. 125 del D.lgs. n. 36/23.

2. L'importo di ciascuna delle fatture verrà corrisposto dalla Fondazione al Fornitore mediante bonificato sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore medesimo presso _____, IBAN _____ entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

3. Ai fini della fatturazione elettronica, si precisa che il Codice Destinatario della Fondazione Teatro di Roma è UFF6X1 e che in fattura è necessario inserire, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, il codice CIG indicato nella documentazione relativa all'affidamento in oggetto.

Resta inteso che la mancanza dell'indicazione del Codice Destinatario determina il rifiuto della fattura da parte del Sistema di Interscambio (SDI) e la mancata indicazione del Codice CIG suddetto determina il rifiuto della fattura da parte della Fondazione.

Le spese del bonifico sono a carico della Stazione appaltante. Il Fornitore dichiara e garantisce che il predetto conto è "conto dedicato" ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010.

2. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Fondazione le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all'articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Fondazione eventuali variazioni intervenute circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche nel caso di variazioni pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dalla Fondazione, il riferimento al presente Contratto d'Appalto e dovrà essere intestata e

trasmessa alla Stazione appaltante stessa.

Il CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato dalla Fondazione sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalla Stazione appaltante stessa nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., nonché dai successivi Decreti attuativi.

Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la Fondazione riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti e secondo le specifiche informazioni che verranno fornite con la sottoscrizione del singolo contratto esecutivo.

6. Resta inteso che ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, la Stazione Appaltante acquisirà di ufficio il DURC, attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Sulle somme dovute dalla Fondazione al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
8. In nessun caso, ivi incluso quello di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del Servizio e, comunque, delle attività e/o prestazioni previste nel Contratto d'Appalto.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Fondazione potrà risolvere di diritto il Contratto d'Appalto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC inviata al Fornitore.

Art. 9

Subappalto

1. Ove dichiarato in sede di offerta, il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

Art. 10

Modifiche e varianti – Revisione prezzi

1. Alle prestazioni attinenti ai Servizi affidati nell'ambito del Contratto d'Appalto di cui al presente atto è possibile apportare modifiche e varianti ai sensi e nei limiti dell'art. 120 del Codice.
2. La Stazione appaltante, nel corso della durata del Contratto d'Appalto, si riserva di incrementare o ridurre le prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del relativo importo complessivo, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
3. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, le Parti pattuiscono che, qualora in costanza di esecuzione del presente Contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del Servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, il corrispettivo verrà aggiornato, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (cinque per cento) applicata alle prestazioni da eseguire. Ai predetti fini si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 60 del Codice e dell'Allegato allegato II.2 bis. Con riferimento al contratto di subappalto, si applica quanto previsto dall'articolo 14 dell'Allegato II.2- bis del Codice introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024.
4. Con riferimento al contratto di subappalto, si applica quanto previsto dall'articolo 14 dell'Allegato II.2- bis del Codice.

Art. 11

Sospensione e ripresa del Servizio – Proroga

- I. Le prestazioni attinenti ai Servizi affidati nell'ambito del presente Contratto d'Appalto possono essere sospese e/o prorogate ai sensi e nei limiti di cui all'art. 121 del Codice.

Art. 12

Termini di esecuzione del Servizio

- I. Il Fornitore dovrà programmare, organizzare ed eseguire le prestazioni del Servizio affidategli dalla Fondazione nei termini concordati, assumendosi ogni responsabilità per eventuali ritardi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 del presente Contratto d'Appalto.

Articolo 13

Penali

La Fondazione si riserva la facoltà di disporre ispezioni per verificare l'esatto adempimento, da parte del Prestatore, degli obblighi relativi alla qualità del servizio reso, alle modalità di esecuzione, al numero del personale impiegato, al numero delle ore di lavoro prestate.

Le penali relative all'espletamento del presente appalto sono stabilite per ogni inadempienza nei modi di seguito elencati, previa contestazione di addebito comunicata al Prestatore a mezzo raccomandata A.R., anticipata via PEC/e-mail.

Il Prestatore potrà fornire giustificazione nei successivi 10 (dieci) giorni; nel caso in cui lo stesso non presenti giustificazioni o queste siano respinte, la violazione sarà definitiva e verranno applicate le penali nella misura sotto indicata.

In caso di esecuzione delle attività oggetto del servizio in difformità rispetto a quanto contrattualmente pattuito o in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali saranno applicate le seguenti penali:

- _____

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni causati alla Fondazione.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Fondazione non compenserà le prestazioni non eseguite. L'ammontare delle penali sarà addebitato, di regola, sui crediti del Prestatore dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento e ciò senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese che la Fondazione dovesse sostenere per sopperire in altro modo alle mancanze attribuibili al Prestatore. Le penali sono cumulabili tra loro e non potranno comunque superare l'importo complessivo del 10% del controvalore contrattuale.

Articolo 14

Verifica di conformità

1. La Fondazione si riserva di effettuare verifiche di conformità, anche a campione, dei Servizi oggetto del Contratto d'Appalto per accertare la corretta esecuzione delle prestazioni; tali verifiche verranno effettuate, su richiesta della Stazione appaltante, secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Contratto d'Appalto.
Le verifiche di conformità saranno svolte dalla Fondazione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116 del Codice e dal relativo Allegato II.14.
2. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche stesse abbiano dato esito positivo e i Servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Contratto d'Appalto e del Capitolato speciale; tutti gli oneri e le spese

delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

3. La Fondazione potrà comunque effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei Servizi affidati, anche ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al precedente art. 13.
4. Su richiesta del Fornitore, verrà emesso il Certificato di Esecuzione prestazioni dei Servizi (CES). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte della Fondazione, dell'avvenuto svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto d'Appalto, della conformità, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Articolo 15

Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi degli artt. 53 e 117 del Codice, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva di cui alle premesse di importo pari a euro _____ (euro _____/___).
2. La garanzia opera nei confronti della Fondazione per tutta la durata del Contratto d'Appalto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
3. La garanzia definitiva sarà svincolata, secondo modalità, termini e condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Fondazione verso il Fornitore – e, comunque, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto d'Appalto, entro il limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, nel rispetto dell'art. 117, comma 8, del Codice.
Anche ai fini del menzionato svincolo della garanzia definitiva, la Fondazione, in caso di completa ed esatta esecuzione delle attività e sempre che non vi sia contestazione in merito al pagamento delle fatture ed alla documentazione a supporto delle fatture medesime, emetterà un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione Appaltante.
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto d'Appalto.

Articolo 16

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto d'Appalto, la Fondazione avrà facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto d'Appalto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.
2. Fermo quanto previsto agli artt. 5 comma 13, 13 comma 5, e 19 comma 7 del presente Contratto d'Appalto, nonché al presente articolo, la Fondazione si riserva inoltre di risolvere il presente contratto altresì qualora l'inadempimento del Fornitore si protragga ininterrottamente per oltre 7 giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata a/r o pec con la quale la medesima Stazione appaltante ha segnalato l'inadempimento di che trattasi.
3. Trovano altresì applicazione al Contratto d'Appalto le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice dei contratti pubblici.
4. La Fondazione potrà valutare la risoluzione del Contratto d'Appalto in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice, nonché di uno o più dei requisiti attinenti alla idoneità professionale, alla capacità economica e finanziaria e/o alla capacità professionale e tecnica eventualmente prescritti ai sensi della documentazione della procedura.
5. Si precisa che, in tutti i casi di risoluzione del presente Contratto d'Appalto, la Fondazione ha diritto di escutere la garanzia definitiva prestata dal Fornitore o di applicare una penale di importo equivalente, fermo il diritto di procedere comunque nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.
6. Nelle ipotesi di cui all'art. 124 del Codice e in ogni caso di scioglimento, comunque determinato, del presente contratto, la Fondazione ha la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla Procedura risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. In tale ipotesi, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Fornitore in sede in offerta.

Articolo 17

Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice, la Fondazione ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto d'Appalto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore a mezzo raccomandata a/r o pec.
Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione.

2. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito, correttamente ed a regola d'arte, fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto d'Appalto oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice. Il Fornitore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

Articolo 18

Proprietà intellettuale

1. È fatto divieto al Fornitore di mettere a disposizione e/o utilizzare o concedere a terzi, a qualsiasi titolo, l'utilizzo del nome o dei loghi della Fondazione, per finalità che non siano strettamente connesse all'esecuzione del presente atto.
2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Fondazione contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti i materiali, i procedimenti e tutti i mezzi, anche telematici/infirmatici, utilizzati nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto di cui al presente atto.
3. La Fondazione resta estranea ai rapporti tra il Fornitore e i titolari o concessionari dei brevetti, marchi, licenze, ed alle eventuali controversie che dovessero insorgere con tali soggetti; il medesimo Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di detti diritti dovessero avviare nei suoi confronti.
4. Nel caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli impegni ed obblighi previsti nel presente articolo, la Fondazione potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 19

Riservatezza

1. Le informazioni, i procedimenti, i metodi e/o i dati relativi e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto d'Appalto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto d'Appalto, e di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto d'Appalto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto l'eventuale materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto d'Appalto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che:
 - a) siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) la Fondazione abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare i suddetti dati e informazioni a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di due anni successivi alla scadenza del Contratto d'Appalto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto d'Appalto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto d'Appalto, salvo espressa autorizzazione della Stazione appaltante.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché dai relativi Regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto d'Appalto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni eventualmente arrecati alla Stazione appaltante.

Articolo 20

Divieto di cessione del Contratto d'Appalto – Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lett. d), del Codice, è fatto espresso

divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto d'Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo la Fondazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto d'Appalto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Fondazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del Codice, fatta salva e impregiudicata la possibilità per la Fondazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione contraente.
4. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

Articolo 21

Trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali verranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dal GDPR, che prevede, tra l'altro, che i dati siano trattati in modo lecito, corretto, trasparente, adeguato e limitato a quanto necessario per le finalità del presente contratto, esatti ed aggiornati, conservati in forma adeguata.
2. Le Parti dichiarano e riconoscono che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituito dal presente contratto. Ciascuna Parte assicura all'altra che i dati personali verranno trattati soltanto da persone autorizzate e debitamente incaricate e che saranno conservati con adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, anche al fine di scongiurare trattamenti dei dati stessi non autorizzati o illeciti.
3. I dati personali raccolti verranno conservati per il periodo necessario a dare esecuzione a tutte le obbligazioni contenute nel presente contratto e per un periodo massimo di dieci anni dalla cessazione dello stesso.
4. Ciascuna Parte si dichiara edotta dei diritti sanciti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR.

Articolo 22

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto d'Appalto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto d'Appalto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto d'Appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) con riferimento alla procedura, dichiara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 ss. del Trattato CE e gli artt. 2 ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del presente Contratto d'Appalto gli impegni e gli obblighi di cui alla lett. c) del precedente comma, lo stesso Contratto d'Appalto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, con diritto da parte della
3. Fondazione di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.

Articolo 23

Tracciabilità dei flussi finanziari

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto d'Appalto, la Fondazione – in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 – risolverà di diritto il presente Contratto d'Appalto, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo raccomandata a/r o pec, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
- 3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi

agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto d'Appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge n. 136/2010.

5. Ove il Fornitore – oppure il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto d'Appalto – abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.

Il Fornitore – oppure il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto d'Appalto – nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

6. La Fondazione verificherà che nei contratti di subappalto – e, più in generale, nei subcontratti – sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge n. 136/2010.

Anche a tal fine, con riferimento ai sub-contratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Fondazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2006, restando inteso che la Fondazione, si riserva: **(i)** di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e **(ii)** di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 24

Foro competente

Qualsiasi controversia eventualmente insorta tra le Parti in relazione al presente Contratto d'Appalto, ivi comprese quelle inerenti alla relativa validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

Articolo 25

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Fondazione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto d'Appalto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
3. La registrazione del presente Contratto d'Appalto potrà avvenire in caso d'uso.

Articolo 26

Clausola finale

1. Il presente Contratto d'Appalto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; in ogni caso, qualunque modifica al presente Contratto d'Appalto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto d'Appalto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
Ai fini dell'interpretazione del contratto d'appalto trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1362 – 1371 c.c., sicché quanto stabilito dalle parti con il presente atto ha valore modificativo o integrativo e prevalente su eventuali clausole o disposizioni in atti precedenti o contrastanti con il presente contratto.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto d'Appalto da parte della Fondazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima Stazione appaltante si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto d'Appalto si intendono regolati tutti i termini generali del

rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Articolo 27

Allegati

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

- A) Disciplinare di gara;
- B) Capitolato tecnico e relativi allegati;
- C) Garanzia definitiva;
- D) Modulo tracciabilità dei pagamenti;
- E) Accordo di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR.

Roma, ____ 2025.

FONDAZIONE TEATRO DI ROMA

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati); Articolo 2 (Definizioni); Articolo 3 (Oggetto); Articolo 4 (Durata); Articolo 5 (Condizioni del Servizio e obbligazioni del Fornitore); Articolo 6 (Responsabile del Contratto); Articolo 7 (Corrispettivo); Articolo 8 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Modifiche e varianti – Revisione prezzi); Articolo 11 (Sospensione e ripresa dei Servizi – Proroga); Articolo 12 (Termini di esecuzione dei Servizi); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Verifica di conformità); Articolo 15 (Garanzie); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 18 (Proprietà intellettuale); Articolo 19 (Riservatezza); Articolo 20 (Divieto

di cessione del Contratto d'Appalto – Cessione del credito); Articolo 21 (Trattamento dei dati); Articolo 22 (Trasparenza); Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari);); Articolo 24 (Foro competente), Articolo 25 (Oneri fiscali e contrattuali); Articolo 26 (Clausola finale).

IL FORNITORE
